

Serie Ordinaria n. 11 - Mercoledì 15 marzo 2023

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.s. 10 marzo 2023 - n. 3471

**Modifica ai decreti n. 6237 del 11 maggio 2021 e n. 2085 del 22 febbraio 2022: Reg. ue 1308/2013 art. 46 OCM Vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» - Campagna 2021 - 2022 e 2022-2023**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE  
PAGAMENTI FEARS E FEAGA

Visti:

- il Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 del sopracitato Regolamento (UE) 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno del settore vitivinicolo, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti con lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- Il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e(CE) n.485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/374 della commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai Regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui Reg.imi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle Regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare l'art.5 «Disposizioni transitorie»;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, rela-

tivo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione UE il 1 giugno 2019 e S.M. e l.;

- il decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;
- il decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;
- il decreto ministeriale n. 3843 del 3 marzo 2019 recante modifiche al decreto Ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- il decreto ministeriale n. 69884 del 14 febbraio 2022 «Modifica del decreto 3 aprile 2019, n. 3843 e ss.mm.ii. riguardante l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto»;
- decreto o.p.r.n. 6237 del 11 maggio 2021 «Reg UE 1308/2013 art. 46 OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni - campagna 2021-2022»
- decreto o.p.r. n. 2085 del 22 febbraio 2022 «Reg. ue 1308/2013 art. 46 OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni - campagna 2022-2023»

Considerando che a partire dalla campagna 2020, le misure di restrizione introdotte a seguito della pandemia di COVID - 19 e le successive ripercussioni di tipo economico/ sociale causate dalle misure intraprese a livello nazionale ed europeo, hanno portato alla revoca temporanea delle penalità previste per le misure OCM in quando la pandemia è stata considerata alla stReg.ua di un causa di forza maggiore.

Tenuto conto che

- a partire dall'anno finanziario 2023, con la fine del periodo emergenziale tutte le penalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria tornano dunque in vigore.
- Il MASAF con decreto n. N.0646643 del 16 dicembre 2022 stabilisce :
  - Che a partire alla campagna 2023/2024 sono in vigore, nuove penalità da applicare nel caso in cui sia stata presentata la domanda di pagamento in ritardo rispetto ai termini previsti.
  - Con l'art. Articolo 12» Controlli e misure per l'attuazione del programma» comma 5. che « Il decreto ministeriale 3 marzo 2017 n. 1411 e ss.mm è abrogato. Esso, tuttavia, continua ad applicarsi alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»

Preso atto di conseguenza che per le campagne 2021/2022 e 2022/2023 nel caso di mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti si applica quanto previsto dal DM ministeriale 3 marzo 2017 n. 1411 art.10 comma 6 «La stessa penalità, di cui al comma 5 (cioè l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione delle domanda di aiuto) , si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di saldo dell'aiuto entro i termini stabiliti dall'OP.

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto :

- Di applicare per le campagne 2021/2022 e 2022/2023 le sanzioni come previsto del d.m. 3 marzo 2017 n. 1411 art. 10 « Recuperi e penalità «

- Di sostituire il testo del capitolo « RECUPERI E PENALITÀ » riportato nell'allegato 1 dei decreti o.p.r.:
  - decreto o.p.r. n. 6237 del 11 maggio 2021 «Reg. UE 1308/2013 art. 46 OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni - campagna 2021-2022»
  - decreto o.p.r. n. 2085 del 22 febbraio 2022 «Reg UE 1308/2013 art. 46 OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni - campagna 2022-2023»

Con l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge Reg.ionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Reg.ionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore Reg.ionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato l'VIII Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Tafuro la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

recepite le premesse

#### DECRETA

1. Di applicare per le campagne 2021/2022 e 2022/2023 le sanzioni come previsto del d.m. 3 marzo 2017 n. 1411 art. 10 «Recuperi e penalità»

2. Di sostituire il testo del capitolo « RECUPERI E PENALITÀ » riportato nell'allegato 1 dei decreti o.p.r.:

- decreto o.p.r. n. 6237 del 11 maggio 2021 «Reg. UE 1308/2013 art. 46 OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni - campagna 2021-2022»
- decreto o.p.r. n. 2085 del 22 febbraio 2022 «Reg. UE 1308/2013 art. 46 OCM vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni - campagna 2022-2023»

Con l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 6237 del 11 maggio 2021 e n. 2085 del 22 febbraio 2022 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto..

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente  
Paolo Tafuro

Allegato 1

## RECUPERI E PENALITA'

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato n1149/2016, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza constatata;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Di seguito sono riportati esempi di calcolo delle penalità legate alla mancata realizzazione degli interventi presenti in domanda

### ESEMPIO SITUAZIONE B:

- la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 1 Ha. di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000 (1€\* 1mq)
- all'atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;
- l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:
  - I. superficie realizzata 7.900 mq.
  - II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% \* 2)
  - III. riduzione= 7.900mq (realizzato) \* 42%= 3.318 mq
  - IV. superficie su cui calcolare l'importo dovuto mq 7.900 – mq 3.318 = mq 4.582**
  - V. importo dovuto mq 4.582 \*1€/mq) = 4582 €**

- nell'eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato nella misura dell'80%, si dovrà operare come di seguito descritto:
- Importo di sostegno previsto = € 10.000
- Anticipo ricevuto nella misura dell'80% = € 8.000
- Differenza da recuperare o incameramento parziale della fidejussione

$$\mathbf{€ 8.000 - € 4.582 = € 3.418}$$

**N.B.** Nel caso in cui in domanda siano presenti 2 attività con premio ad ettaro differente, la riduzione in valore dovrà essere riproporzionata per ogni singola superficie

Per esemplificare meglio quanto detto, esempi di penalità sono riportati nella seguente tabella:

	Contributo ad Ha.	Superficie richiesta	Importo aiuto	Sup. riscontrata	% realizzato	% non fatto	Sup. Pagabile	Aiuto	
				a Collaudo					effettivamente
									spettante
caso a)	12.500,00	25.800,00	32.250,00	24.000,00	93,02325581	6,976744186	24.000,00	30.000,00	
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	20.000,00	77,51937984	22,48062016	11.007,75	13.759,69	
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	16.000,00	62,01550388	37,98449612	3.844,96	4.806,20	
caso b)	12.500,00	25.800,00	32.250,00	15.000,00	58,13953488	41,86046512	2.441,86	3.052,33	
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	14.000,00	54,26356589	45,73643411	1.193,80	1.492,25	
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	13.500,00	52,3255814	47,6744186	627,91	784,88	
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	13.000,00	50,3875969	49,6124031	100,78	125,97	
caso c)	12.500,00	25.800,00	32.250,00	12.000,00	46,51162791	53,48837209	-	-	

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, OPLO procederà all'escussione completa della fideiussione (110%) secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

In analogia col punto precedente, OPLO procederà all'escussione completa della cauzione (110%) anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario a valle del ricevimento del pagamento anticipato.

Il beneficiario che ricade nella fattispecie indicata alla precedente lettera c), non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie riscontrabili riguardo ai pagamenti con anticipo dell'80%:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Superficie liquidabile</i>	<i>Da restituire o incamerare</i>	<i>Esclusione per tre anni</i>
Scostamento <= al 20%	Realizzato	0	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	Realizzato - (% Scostamento*2)	Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
Scostamento >= al 50%	0	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**	SI
Mancato riconoscimento delle spese		100% dell'importo non riconosciuto + 10%**	NO
Economie di spesa riscontrate		Importo delle economie di spesa	NO
Rinuncia dopo Anticipo		100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**	SI
Mancata o ritardata presentazione domanda di saldo		100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**	SI

\*\* : la maggiorazione del 10% non viene applicata in caso di comunicazione e riconoscimento delle CFM\CE.

### **Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.**

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto, si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di saldo dell'aiuto entro i termini stabiliti dall'OP. Inoltre, per i beneficiari ricadenti in questa fattispecie, l'O.P. provvede all'escussione dell'intera cauzione (110%).

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale del contributo, prevede l'invio all'interessato di una comunicazione di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione descrive le irregolarità riscontrate, costituisce avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni entro i termini stabiliti, viene emanato il provvedimento di decadenza definitivo di cui al successivo punto 19.1

Nel caso in cui invece siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 20 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento.

Entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo (punto 19.1) nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e concessione del contributo.